

FAQ – QUESITI OPERATORI ECONOMICI

Quesito n. 1

Un operatore economico, in possesso delle seguenti categorie e classifiche:

OG1 classifica VIII	oltre a € 20.658.000,00
OG2 classifica IV bis	fino a € 3.500.000,00
OG3 classifica IV	fino a € 2.582.000,00
OG11 classifica III	fino a € 1.033.000,00
OS7 classifica II	fino a € 516.000,00
OS21 classifica III	fino a € 1.033.000,00

chiede se può partecipare alla gara come impresa singola, con l'aumento di un quinto della categoria OG11.

Risposta

Si conferma che l'attestato SOA relativo alla categoria OG11, classifica III, tenuto conto dell'incremento di un quinto di cui all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in via transitoria in virtù dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, consente all'operatore economico che ha posto il quesito di partecipare singolarmente.

Quesito n. 2

Un operatore economico chiede se, per partecipare alla gara, è richiesto il possesso della certificazione ISO 9001.

Risposta

Si comunica che il possesso della certificazione ISO 9001 non è necessario ai fini della partecipazione, ma rende possibile ridurre l'importo della cauzione provvisoria, come indicato all'art. 7 del Disciplinare di gara, secondo la percentuale prevista dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.

Quesito n. 3

Un operatore economico chiede se è ammessa la partecipazione di un raggruppamento temporaneo misto o orizzontale e se, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, è possibile suddividere la categoria prevalente.

Chiede, inoltre, se è possibile applicare la riduzione del 70% della cauzione provvisoria sull'importo delle categorie OG2, OG1 e OG11, possedute dalla mandataria (in possesso di certificazione ISO 9001 e ISO 14001), nel caso di ATI di tipo orizzontale, nella quale la categoria OS21 è posseduta dalla mandante.

Risposta

Relativamente al primo quesito, si chiede di specificare la fattispecie, ricordando che:

- per raggruppamento temporaneo di tipo verticale, si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi (impresa mandataria) realizza i lavori della categoria prevalente, mentre i lavori non appartenenti alla categoria prevalente (lavori scorporabili) sono assumibili dalle



imprese mandanti (v. art. 92 del D.P.R. 207/2010, applicabile, in via transitoria, in virtù dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e art. 48 del D.Lgs. 50/2016);

- per raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, si intende una riunione di operatori economici nella quale tutti i componenti realizzano una quota di ciascuna categoria di lavorazione (art. 48 del D.Lgs. 50/2016). I requisiti di qualificazione devono essere posseduti dalla mandataria, nella misura minima del 40%, mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle imprese mandanti, ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori (v. art. 92 del D.P.R. 207/2010, applicabile in via transitoria in virtù dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016);

- per raggruppamento c.d. misto, si intende un raggruppamento verticale in cui l'esecuzione delle singole categorie o di alcune di esse viene assunta da sub-raggruppamenti di tipo orizzontale; In merito al secondo quesito, si fa presente che la cauzione provvisoria non è riferita alle singole categorie di lavorazioni previste dal disciplinare di gara, bensì all'importo complessivo dell'appalto (Art. 7 del Disciplinare di gara).

Inoltre, ai fini della riduzione, è necessario che tutti i soggetti raggruppati siano in possesso della certificazione del sistema di qualità (Art. 10/4, lett. a, del Disciplinare di gara).

Quesito n. 4

Un operatore economico espone il seguente quesito:

il disciplinare di gara, a pag. 22, riporta *“L’offerta tecnica dovrà riguardare esclusivamente i sub-elementi di seguito descritti e dovrà essere presentata nelle modalità e secondo le caratteristiche di seguito descritte, che costituiscono a tutti gli effetti i requisiti minimi richiesti”*.

Gli elaborati tecnici richiesti per ogni criterio prevedono la presentazione di sole relazioni tecniche e computi metrici; è possibile allegare anche elaborati grafici nei formati UNI?

Risposta

L'offerta tecnica deve comprendere solo gli elaborati previsti nel disciplinare alla voce **Elaborati tecnici richiesti per ogni singolo sub elemento**.

Quesito n. 5

Un operatore economico, comunicando di essere in possesso di tutte le categorie di lavorazione e classifiche richieste dal bando di gara, poiché nel Disciplinare di gara è richiesto il possesso di qualificazione nella categoria OG11, classifica III bis, chiede se, con la qualificazione posseduta nella categoria OG11, classifica III, mediante l'incremento del quinto previsto dalla normativa, è possibile partecipare alla gara come impresa singola e non in ATI.

Risposta

L'attestato SOA relativo alla categoria OG11, classifica III, tenuto conto dell'incremento di un quinto di cui all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in via transitoria in virtù dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, consente all'operatore economico che ha posto il quesito, in possesso di attestato SOA anche per tutte le ulteriori categorie di lavorazione previste dal disciplinare di gara, di partecipare alla procedura di gara singolarmente.

Quesito n. 6

Un consorzio di cooperative chiede se il sopralluogo potrà essere effettuato direttamente dalla cooperativa per la quale il consorzio dichiarerà di partecipare alla gara.



Risposta

Si conferma che il sopralluogo potrà essere effettuato direttamente dalla Cooperativa per la quale il Consorzio dichiarerà, in sede di offerta, di partecipare.

In tal caso, non è necessaria una delega (il sopralluogo, in ogni caso, dovrà essere effettuato da un dipendente), ma occorrerà dichiarare, nell'attestato di presa visione dei luoghi, di essere la consorziata che verrà indicata in sede di gara come esecutrice dei lavori.

Quesito n. 7

Un operatore economico chiede delucidazioni in merito al documento "Piano del colore", in quanto tale documento, seppur menzionato tra gli elaborati indicati all'art. 13 del Disciplinare di gara (Offerta Tecnica), pag. 38, Elaborati Tecnici di riferimento, non è stato allegato al progetto esecutivo d'appalto.

Risposta

Il documento "Piano del colore" non è stato allegato al progetto esecutivo, in quanto elaborato necessario per il completamento dell'autorizzazione della Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte. Le indicazioni contenute nello stesso fanno riferimento alla documentazione progettuale disponibile al link indicato sul sito di Ateneo.

Quesito n. 8

Un operatore economico chiede se, per i criteri A2-B1-B2, non debba essere presentato alcun computo metrico all'offerta tecnica, non essendo previsto nel Disciplinare di gara.

Risposta

Si conferma la necessità di presentare, in sede di offerta tecnica, i soli elaborati richiesti nel Disciplinare di gara.

In particolare, non risulta necessario il computo metrico, per:

- sub elemento A.2 - le quantità non possono essere modificate come indicato alla pag. 28 - Qualità (Caratteristiche estetico-funzionali, Pregio tecnico) a) Caratteristiche estetiche e funzionali;
- sub elemento B.1 - non necessario, in quanto la richiesta è relativa al ciclo di trattamento, non potendo modificare, come indicato a pag. 36 del disciplinare, i prospetti, la geometria degli apparati decorativi e gli spessori di intonaco previsti;
- sub elemento B.2 - non necessario, in quanto si richiede il miglioramento delle prestazioni, non le quantità.

Quesito n. 9

Un operatore economico, in possesso di tutte le categorie di lavorazione richieste dal Disciplinare di gara e con classifiche superiori, ma non in possesso di qualificazione nella categoria OS21, chiede se può partecipare alla gara singolarmente, subappaltando le opere relative alla Categoria OS21, avendo qualificazione nella categoria prevalente OG2, classifica VIII.

Chiede, inoltre, se, in caso di subappalto, occorre indicare la terna dei subappaltatori.



Risposta rettificata in virtù di Avviso di rettifica dell'Art. 5 del Disciplinare di gara

In riferimento al primo quesito, l'operatore economico, in possesso di qualificazione nella categoria prevalente OG2, classifica VIII, e nelle ulteriori categorie di lavorazione previste dal Disciplinare di gara, con classifiche superiori a quelle ivi richieste, ma privo di qualificazione nella categoria OS21, ha la possibilità di partecipare alla gara singolarmente, in quanto il subappalto delle lavorazioni relative alla categoria OS21 è consentito per intero, nei limiti della quota del 30% dell'importo complessivo del contratto (art. 105, comma 2, del Codice).

Relativamente al secondo quesito, non è richiesto di indicare la terna dei subappaltatori.

Quesito n. 10

Un operatore economico, avendo effettuato il sopralluogo in qualità di impresa mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese e, avendo prodotto in tale sede la delega rilasciata dalle mandanti, ma non avendo reso indicazioni in merito alla composizione del costituendo raggruppamento, chiede conferma circa la validità dell'attestato di sopralluogo rilasciato o se, in sede di gara, occorra produrre le deleghe delle mandanti.

Risposta

Si conferma che, per la validità dell'attestato di presa visione dei luoghi, è sufficiente l'indicazione del ruolo assunto all'interno del raggruppamento temporaneo costituendo (nel caso di specie, mandataria, con delega da parte delle mandanti), non risultando necessaria, in sede di sopralluogo, l'indicazione della composizione del raggruppamento, né la produzione di deleghe da parte delle imprese mandanti.

Quesito n. 11

Un operatore economico chiede se il sopralluogo possa essere effettuato anche da un Procuratore Speciale dell'Impresa, munito di Procura Notarile, anche se non dipendente dell'Impresa.

Risposta

Si segnala che l'art. 6 del Disciplinare di gara, pur prevedendo che il sopralluogo possa essere effettuato da soggetti autorizzati dal concorrente, purché suoi dipendenti, non esclude altre casistiche che, ovviamente, dovranno essere preventivamente valutate.

Si ritiene, pertanto, ammissibile l'effettuazione di sopralluogo da parte di un Procuratore Speciale dell'Impresa, non dipendente della stessa, munito di procura conferita mediante atto pubblico notarile, che dovrà essere esibita anche in sede di sopralluogo.

Dalla documentazione prodotta dall'operatore economico che ha posto il quesito, risulta il conferimento al Procuratore Speciale del potere di intervenire a gare di appalto, con espressa autorizzazione a presentare e sottoscrivere offerte ed eventuali ribassi del prezzo, sottoscrivere i relativi contratti, impegnando direttamente l'Impresa e assumendo tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso.

Atteso che il sopralluogo consente all'operatore economico di presentare un'offerta che tenga conto di tutti gli aspetti che possono influenzare l'esecuzione dei lavori, può ritenersi che l'effettuazione dello stesso, prevista a pena di esclusione dal Disciplinare di gara, rientri tra i poteri attribuiti al Procuratore Speciale dell'Impresa che ha formulato il quesito.



Quesito n. 12

Un operatore economico chiede se ci sia contraddizione tra quanto riportato al punto 9), pag. 2, del Bando di gara “Ammissione di varianti: No” e quanto riportato all’Art. 13 - Offerta Tecnica, pag. 22, del Disciplinare di gara “Le varianti integrative e migliorative devono avere un livello di definizione pari a quello del progetto messo a gara, essere coerenti con lo stesso senza stravolgerlo e finalizzate al suo miglioramento”.

Chiede, altresì, di conoscere se, per il criterio A.1), la “Relazione di Calcolo Corpi Illuminanti” sia di libera espressione nel numero di facciate A4 da produrre, oppure occorra precisare il numero di facciate ammesso per il criterio.

Risposta

Relativamente al primo quesito, si evidenzia che nel Disciplinare di gara vengono richieste soluzioni tecniche migliorative e integrative relative al progetto posto a base di gara. In particolare, le migliorie e integrazioni sono aspetti del progetto esecutivo che non alterano i caratteri sostanziali del progetto stesso e che non lo traducono in una diversa ideazione ed esecuzione.

La non ammissibilità di varianti prevista dal bando di gara si riferisce a quelle varianti che possono alterare i caratteri sostanziali del progetto esecutivo, poste su iniziativa dell'offerente e non sulla base delle esigenze espresse dalla stazione appaltante nel disciplinare di gara.

A rafforzare quanto su indicato, il Consiglio di Stato ha più volte espresso l'avviso che, a prescindere dall'espressa previsione di divieto di varianti in sede di bando, deve ritenersi insito nella scelta del criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa che sia consentito alle imprese proporre variazioni migliorative (indicate dal Disciplinare di gara) che non alterino i caratteri sostanziali del progetto esecutivo posto a base di gara.

In merito al secondo quesito, si conferma, come indicato nel Disciplinare di gara, che l'elaborato (in sostituzione dell'elaborato: Pe-CI-L3-RDC-A) non ha un limite nel numero di facciate A4 da produrre ma deve essere cogente alla tipologia del documento richiesto.

Quesito n. 13

Un operatore economico chiede se la documentazione da inserire nella busta “Offerta tecnica” possa essere sottoscritta solo in calce a ciascun documento, debitamente rilegato.

Risposta

Nel Disciplinare di gara non è stata chiesta la sottoscrizione dell'offerta tecnica pagina per pagina, ma solo la sottoscrizione dell'offerta tecnica, a pena di esclusione. Pertanto, la sottoscrizione in calce a ciascun documento costituente l'offerta tecnica è sufficiente.

Quesito n. 14

Un operatore economico, rilevando che nella documentazione di gara, nello specifico nella cartella 007 – doc di gara, sono presenti i file Pe_Ge_L3_LF (Lista Lavorazioni e Forniture Edile), Pe_Ge_L3_LF (Lista Lavorazioni e Forniture Strutture), Pe_M_L3_LF-B (Lista Lavorazioni e Forniture Impianti Termoidraulici), Pe_D_L3_LF-B (Lista Lavorazioni e Forniture Impianti Elettrici e Speciali), chiede se gli stessi debbano essere compilati, in quanto nel disciplinare di gara non è prevista la compilazione



di tali elaborati da inserire nella busta contenente l'offerta economica, ma solo la compilazione del modulo-offerta.

Risposta

I documenti contenuti nella cartella del progetto esecutivo R_007_Doc. di Gara:

- Pe_Ge_L3_LF (Lista Lavorazioni e Forniture Edile)
- Pe_Ge_L3_LF (Lista Lavorazioni e Forniture Strutture)
- Pe_M_L3_LF-B (Lista Lavorazioni e Forniture Impianti Termoidraulici)
- Pe_D_L3_LF-B (Lista Lavorazioni e Forniture Impianti Elettrici e Speciali)

non devono essere compilati.

Quesito n. 15

Un operatore economico chiede un chiarimento di dettaglio in relazione agli specifici contenuti ricompresi nei corpi d'opera del Lotto 3, facenti capo agli interventi di *Eliminazione della risalita capillare* di cui al paragrafo 2.1.1 della Relazione Tecnico Illustrativa – 30 Aprile 2016 (Aggiornamento Rev C).

Nella fattispecie, si richiede di chiarire quali e quanti apparati tipo *Primat-Mur tronic* o analogo debbano essere forniti e installati nello specifico Lotto 3 oggetto di gara appalto.

Ciò, anche in relazione ai contenuti della seguente descrizione presente nella citata Relazione Tecnico Illustrativa:

“..... Eliminazione della risalita capillare:

*Ai fini della progressiva eliminazione nel tempo dell'umidità ascendente, viene proposto il sistema di deumidificazione passivo “non invasivo” per elettrocinesi che agisce sui campi elettromagnetici di natura terrestre e in particolare su quelli collegati allo scorrimento dell'acqua nel sottosuolo, tipo Primat-Mur tronic o analogo in commercio con installazione in loco previo sopralluogo e monitoraggio successivo di **(non oggetto dell'appalto ma inserito in quadro economico tra le somme a disposizione del Lotto 1, come fornitura diretta):**”.*

Risposta

Si evidenzia che il sistema MUR-TRONIC è già installato nel corpo degli edifici oggetto di appalto e che quanto indicato nella relazione fa esplicito riferimento al Lotto 1 del nuovo Campus già realizzato. Pertanto, il dispositivo non deve essere fornito.

Quesito n. 16

Un operatore economico chiede i seguenti chiarimenti:

- 1) nella relazione tecnico illustrativa Pe_Ge_L3_RT, a pag 15, si fa riferimento ad alcune “tavole comparative con le modificazioni apportate al progetto Esecutivo rispetto al progetto Definitivo (così come richiesto) (tavv.Pe/C/E/100a,101a,200a)”, si richiede la visione dei suddetti elaborati;
- 2) nella relazione tecnico illustrativa Pe_Ge_L3_RT, a pag 15, si fa riferimento ad una campagna diagnostica eseguita nel 2007 prima del progetto esecutivo, si richiede la visione dei risultati della suddetta campagna.



Risposta

Si comunica che:

1) gli elaborati comparativi (definitivo/esecutivo) sono stati eseguiti solo ai fini dimostrativi per la Soprintendenza del recepimento delle indicazioni contenute nell'atto autorizzativo per l'esecuzione dei lavori rilasciato sul progetto definitivo. Considerato che il progetto esecutivo recepisce fedelmente quanto indicato dalla Soprintendenza, risultano elaborati non necessari per formulare offerta tecnico economica prevista dal disciplinare di gara.

2) la campagna di indagini sugli intonaci a cui si fa riferimento è relativa all'anno 2007, le condizioni generali degli immobili sono state modificate da successivi degradi e dal posizionamento del sistema MUR-TRONIC nel 2009 all'interno dei pad. E ed F. La documentazione è stata caricata sul drive del progetto esecutivo ed è disponibile al link indicato sul portale di Ateneo. Come si evince dal disciplinare, è opportuno in fase di esecuzione provvedere a eseguire una indagine pre, durante e post intervento.

Quesito n. 17

Un operatore economico chiede i seguenti chiarimenti:

- dall'esame della documentazione prodotta, non pare essere stata inserita la relazione specialistica citata nella Relazione Tecnico Illustrativa, a pagina 13, terzo capoverso, e pagina 14, paragrafo 2.1.1, riguardante l'esito della campagna diagnostica di saggi stratigrafici e quanto altro sugli intonaci oggetto di intervento;

- non pare essere stata inserita copia del parere di approvazione della competente Soprintendenza. Di prassi i pareri autorizzativi hanno una validità di anni 5. Viene citato in relazione un parere del 2008;

- a pagina 36 del disciplinare di gara viene richiesto di proporre intonaci "compatibili con il sottofondo". Quali caratteristiche ha il citato sottofondo? E ancora stessa pagina viene richiesto di non modificare gli spessori di intonaco previsti in progetto. Dove sono indicati gli spessori? Si fa riferimento ad una tavola grafica?

- a pagina 37 Pregio Tecnico. Il ciclo richiesto nell'offerta è completo, dal rinzaffo alla finitura, pertanto la "compatibilità con il sottofondo" di cui al punto precedente deduco sia di progetto e non si riferisce all'esistente. Le murature internamente ed esternamente vanno portate al nudo?

- a pagina 38 Elaborati tecnici di riferimento. Non ci è dato di trovare il primo elaborato della lista CN_PdC_110708 piano del colore;

- negli elaborati grafici di progetto, per es. tavola PE/A/E/200, sono indicati dei codici alfanumerici che rimandano evidentemente ad una descrizione tecnica o di computo o altro che non riesco a visualizzare. Nello specifico, sono di nostro interesse le sigle R/F-001 002 003 004 e 005, che si riferiscono a intonaci, cornici e modanature;

- in ultimo, ma importante, nella relazione tecnica si parla di evidenti problematiche di umidità di risalita capillare, pagina 14, con elevate quantità di sali e viene proposto un ciclo di intervento completo. Domanda: questo ciclo è stato approvato dalla Soprintendenza? La nostra offerta migliorativa deve partire da questa proposta? E ancora, ultimo capoverso pagina 14, il sistema di deumidificazione passivo proposto tipo primat mur tronic si dice non oggetto dell'appalto ma già inserito nel quadro economico del primo lotto come fornitura diretta, quindi, è già stato installato? Parlano di 3-5 anni per il totale prosciugamento delle murature.



- stante il problema sopra descritto, a vostro avviso il progetto come risolve il problema della risalita e dell'isolamento delle fondazioni? Il vespaio come viene aerato? Meccanicamente o mediante aspirazione forzata? E le fondazioni? Non mi pare di vedere intercapedini aerate o altro?

Risposta

Si precisa che:

- in merito al primo quesito, sono a disposizione, tra la documentazione progettuale:
 - 1) Analisi mineralogico petrografica_Pad E-F-G;
 - 2) Indagine Diagnostica relativa allo stato di degrado Pad E-F.
- in merito al secondo quesito, il progetto definitivo ha ottenuto la conformità urbanistica e il progetto esecutivo ha recepito tutte le indicazioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici del Piemonte. Ai fini dell'offerta, il parere non è un documento necessario.
- In merito al terzo quesito, la compatibilità è da intendersi relativa alle caratteristiche della muratura, degli allettamenti, degli elementi lapidei e degli apparati decorativi. Tali caratteristiche potranno essere valutate durante i sopralluoghi, dalle caratteristiche dei materiali posti a base di gara e delle indagini messe a disposizione da questa stazione appaltante su portale istituzionale. L'offerta non potrà modificare gli spessori e sagome esistenti di intonaci, zoccolature, cornici e cornicioni. Non esistono tavole grafiche specifiche.
- In merito al quarto quesito, la compatibilità è da intendersi sia con gli elementi esistenti, come detto al punto precedente, sia all'interno del ciclo di prodotti offerti. Il progetto prevede la completa demolizione dell'intonaco e il restauro degli apparati decorativi (cornici, cornicioni, ecc.)
- In merito al quinto quesito, la documentazione è disponibile tra gli elaborati pubblicati
- In merito al sesto quesito, i codici alfanumerici fanno riferimento alle lavorazioni e trovano corrispondenza negli altri elaborati grafici e di abaco e nel computo metrico. A titolo esemplificativo R/F-004 rimanda all'elaborato grafico PE_A_E_303 e al computo Pe_A_L3_CME e individua gli interventi relativi al restauro di cornici e cornicioni.
- In merito al settimo quesito, il progetto a base di gara ha il nulla osta dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici del Piemonte (SOBAP). La soluzione tecnica contenuta nel Progetto è da intendersi il requisito minimo per la formulazione dell'offerta tecnica che sarà considerata migliorativa secondo i parametri descritti dal Disciplinare di Gara. Si veda, in particolare, il primo capoverso di pagina 37 del Disciplinare di Gara. Il sistema di deumidificazione passivo è stato installato, ma a causa del continuo ammaloramento delle coperture, i tempi indicati hanno subito una evidente dilatazione.
- In merito all'ottavo quesito, si ribadisce che l'offerta tecnica riguarda esclusivamente quanto specificato nel Disciplinare di Gara. Per il SUB-ELEMENTO B).1 l'offerta dovrà specificare materiali, apprestamenti, e indagini compresa la loro corretta sequenza.

Quesito n. 18

Un operatore economico, in possesso di qualificazione nelle categorie OG2, classifica V, e OG1, classifica VII, che intende partecipare alla gara, mediante costituendo raggruppamento, con altra



impresa in possesso di qualificazione nella categoria OG11, classifica III (che ricorrerà all'incremento di un quinto di cui all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in via transitoria in virtù dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016), chiede se la categoria OS21 può essere subappaltata, in quanto l'importo della stessa è posseduto dal costituendo raggruppamento limitatamente alla categoria prevalente.

Chiede, inoltre, se occorre indicare la terna dei subappaltatori.

Risposta

Relativamente alla prima richiesta di chiarimenti, il raggruppamento temporaneo di imprese, che sarà costituito tra l'operatore economico che ha posto il quesito, in possesso di qualificazione nelle categorie OG2, classifica V, e OG1, classifica VII, e altra impresa, in possesso di qualificazione nella categoria OG11, classifica III (la quale si avvarrà dell'incremento di un quinto di cui all'art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile, in via transitoria, in virtù dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016), ha la possibilità di subappaltare, per intero, le lavorazioni di cui alla categoria OS21, nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto (art.105, comma 2, del Codice).

Relativamente al secondo quesito, non è richiesto di indicare la terna dei subappaltatori.

Quesito n. 19

Un operatore economico chiede delucidazioni in merito alla percentuale di subappalto per la categoria OS21 e se, qualora non posseduta la relativa qualificazione, ai fini della partecipazione, occorra costituire un raggruppamento temporaneo di imprese.

Risposta

Si conferma la possibilità di subappaltare, per intero, nei limiti della quota del 30% dell'importo complessivo del contratto (art. 105, comma 2, del Codice), le lavorazioni relative alla categoria OS21, senza quindi la necessità di costituire un raggruppamento temporaneo di imprese.

Quesito n. 20

Un operatore economico, in possesso di qualificazione per le seguenti categorie e classifiche di attestazione SOA:

- **OG1, classifica VII**
- **OG2, classifica V**
- **OG11, classifica III**
- OS28, classifica II
- OS3, classifica I
- OS30, classifica II

chiede se può partecipare alla gara singolarmente, utilizzando, per la categoria OG11, l'incremento di un quinto e subappaltando, per intero, le lavorazioni di cui alla categoria OS21, della quale risulta priva di qualificazione o, se invece, occorra costituire un raggruppamento temporaneo di imprese.

Risposta

L'operatore economico che ha posto il quesito, in possesso di qualificazione nelle seguenti categorie e classifiche:



- **Categoria OG1, classifica VII**
- **Categoria OG2, classifica V**
- **Categoria OG11, classifica III**
- Categoria OS28, classifica II
- Categoria OS3, classifica I
- Categoria OS30, classifica II

ha la possibilità di partecipare alla gara singolarmente, in quanto, potendosi avvalere dell'incremento di un quinto per la categoria OG11, classifica III (art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in via transitoria in virtù dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016), il subappalto delle lavorazioni di cui codesta Impresa risulta priva di qualificazione, relative alla categoria OS21, è consentito per intero, nei limiti della quota del 30% dell'importo complessivo del contratto (art. 105, comma 2, del Codice).

Quesito n. 21

Un operatore economico pone il seguente quesito:

“Si richiede di specificare riguardo il sub elemento B1 se si prevede il rifacimento integrale degli intonaci o meno per i fabbricati interessati e quindi se le quantità di nuovi intonaci e di trattamenti sugli intonaci esistenti previste nel CME sono da considerarsi totali o parziali, se si prevede il recupero di alcune porzioni di intonaco esistente ed in che percentuale”.

Risposta

Il progetto prevede la completa demolizione dell'intonaco e il restauro degli apparati decorativi (cornici, cornicioni, ecc.).

La soluzione tecnica contenuta nel Progetto prevede l'uso differenziato di prodotti specifici in funzione delle differenti caratteristiche delle superfici. L'offerta tecnica potrà, evidenziandone gli aspetti migliorativi, proporre cicli di prodotti differenti e aree di applicazioni differenti, specificando prodotti e aree di applicazione.

Il Computo metrico estimativo è stato fornito, unitamente agli altri elaborati del progetto esecutivo, al fine di consentire alle imprese la verifica di ogni circostanza che possa influire sull'offerta presentata.

Quesito n. 22

Un operatore economico pone il seguente quesito “Da un'analisi della documentazione di gara sembrerebbe che l'importo relativo alla fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti dei Padiglioni E-F e delle aree esterne pari a € 230.162,56 non concorra alla determinazione dell'importo complessivo dell'appalto soggetto a ribasso pari a € 5.064.104,48. Si chiede pertanto se si tratti di un mero refuso o se la fornitura e posa in opera dei predetti corpi illuminanti sia da intendersi interamente inclusa nella proposta tecnica integrativa “SUB-ELEMENTO A).1” e quindi totalmente a carico dell'offerente”.

Risposta

Il progetto dei corpi luminosi non è parte del progetto esecutivo posto a base di gara e, pertanto, l'importo ivi indicato non è ricompreso nell'importo dell'appalto soggetto a ribasso.



Il progetto dei corpi luminosi è stato inserito tra la documentazione progettuale in quanto oggetto di offerta tecnica integrativa di cui al Sub-Elemento A.1) a totale carico dell'impresa offerente.

Quesito n. 23

Un operatore economico pone i seguenti quesiti:

1. relativamente al **Sub-Elemento A.2** si chiede conferma che i pilastri metallici composti da UPN e IPE, citati al paragrafo “Ambito di Applicazione” a pag.30 del Disciplinare, siano già compresi nel progetto a base di gara e non facciano quindi parte della miglioria da proporre;
2. relativamente al **Sub-Elemento B.1** si chiede conferma che il citato elaborato “Piano del Colore_06 luglio 2011_rev A” da prendere quale riferimento per la miglioria relativa (come impartito a pag.38 del Disciplinare), pur avendo data 2011, e pur richiedendo migliorie riguardanti anche la parte di colore e tinte, non è comunque reso disponibile ai concorrenti; in tal caso, o nel caso che tale elaborato nulla abbia a relazionarsi con l’ambito delle migliorie richieste, si chiede di rettificare univocamente il Disciplinare a riguardo al fine di non indurre ad errate interpretazioni o conclusioni; non è inoltre univocamente chiara la risposta fornita a precedente quesito n.7, anche nei riguardi della parte relativa al “...link indicato sul sito di Ateneo”;
3. relativamente al **Sub-Elemento B.2** si chiede conferma che il “Vetro isolante per grande vetrata interna pad.E” sia valutato “SOLO” per le prestazioni acustiche, nonostante venga indicata nel Disciplinare anche la trasmittanza Ug come per i vetri verso l’esterno;
4. relativamente al **Sub-Elemento B.2** si chiede conferma che occorra comunque una miglioria relativa all’acustica anche per il “Vetro non isolante per parapetto piano soppalco e scale pad.E”; tale richiesta si basa sul fatto che l’indice Rw di tale vetro-parapetto è ininfluente nei confronti dell’acustica interna dei locali afferenti all’ambiente (e non è presa infatti nemmeno in considerazione dalla relativa relazione acustica del progetto a base di gara), apparendo perciò in sostanza inutile o inefficace ma economicamente incidente;
5. relativamente al **Sub-Elemento B.2** si chiede di esplicitare univocamente quale sia il valore/significato fisico del termine “Trasparenza” e la relativa grandezza fisica, a cui far riferimento oggettivo nella miglioria richiesta;
6. relativamente al **Sub-Elemento B.2** si chiede conferma che non vi siano valori numerici di “Trasparenza” (qualunque essi siano, si veda quesito precedente) esplicitati in alcun documento del progetto validato e approvato posto a base di gara (elaborati grafici, relazioni, computo, voci di EP, CSA), e che relativamente ai vetri posti in progetto sono solamente esplicitati e presenti i valori di Ug ed Rw (quest’ultimo non sempre, pur oggetto di miglioria); qualora ciò sia confermato si chiede di conseguenza conferma che non verrà valutata la proposta migliorativa dei concorrenti “anche in termini di maggior trasparenza dei vetraggi degli infissi esterni rispetto a quanto garantito dai prodotti a base di gara (pag. 41 Disciplinare)”.

Risposta

1. Le strutture metalliche composte da UPN e IPE, citate al paragrafo “Ambito di Applicazione” a pag.30 del Disciplinare, sono comprese nel progetto a base di gara e non fanno parte della proposte tecniche integrative Sub-Elemento A.2



2. Si precisa che l'elaborato "Piano del Colore_06 luglio 2011_rev A" è stato citato e messo a disposizione al solo scopo di chiarire che l'offerta tecnica migliorativa Sub-Elemento A.1 non può entrare nel merito delle cromie. Le cromie saranno definite in cantiere sulla base delle documento citato, delle necessarie campionature e in contraddittorio con la competente Soprintendenza. Si coglie l'occasione per confermare che, come precisato nel primo paragrafo di pag 37 del Disciplinare di Gara, qualora l'offerta tecnica migliorativa proponesse l'uso di tinte con composizione non ai silicati, l'offerta dovrà contenere due prodotti alternativi. Sarà facoltà della DL, di concerto con la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, scegliere tra le due soluzioni offerte, durante l'esecuzione dei lavori. Non si ritiene, pertanto, necessaria alcuna rettifica al Disciplinare di Gara. Per quanto riguarda il link di collegamento ai documenti progettuali nulla è stato riscontrato relativamente all'accesso e visibilità degli stessi. Si riporta il link: <https://drive.google.com/open?id=0BwOWXNgcLyDPdUdjVzhHb0FTVlk>
3. Le caratteristiche di trasmittanza e trasparenza relative a "Vetro isolante per grande vetrata interna pad.E" contenute nel Disciplinare di Gara sono prestazioni che il concorrente deve garantire, ma non sono oggetto di miglioria. Si conferma, infatti, che per il suddetto "Vetro isolante per grande vetrata interna pad.E" la sola caratteristica prestazionale oggetto di miglioria è l'isolamento acustico.
4. L'offerta, in questo caso, preso atto anche delle giuste considerazioni, dovrà essere conforme alle richieste del Disciplinare di gara, ove è richiesto "Vetro non isolante per parapetto piano soppalco e scale pad E, composto da lastra stratificata in C.Ilo Float 6mm. pvb 0,76 e lastra in c.Ilo Float spessore 6mm."
5. Per Trasparenza si deve intendere il fattore di trasmissione luminosa Tl (rapporto tra radiazione luminosa trasmessa e quella incidente limitato alla zona visibile). Tutti i produttori di vetro forniscono questi dati e gli stessi prodotti commerciali spesso esplicitano già dal nome del prodotto caratteristiche particolarmente performanti in tal senso.
6. Nei documenti di gara non sono esplicitati i fattori di trasmissione luminosa Tl dei vetri posti a base di gara, pur facendo chiaro ed esplicito riferimento in taluni casi all'uso di lastre extra chiare. Si conferma, altresì, che il concorrente dovrà esplicitare nell'offerta la Trasparenza dei vetri proposti esplicitandone il fattore di trasmissione luminosa Tl.

Quesito n. 24

Un operatore economico pone i seguenti quesiti:

1. relativamente al **Sub-Elemento B.2** si chiede conferma che il "Vetro isolante per infissi perimetrali pad. LQ" abbia la stratigrafia ed i valori oggettivi di Ug presenti nel Disciplinare di gara a pag. 40, in quanto il citato elaborato grafico di riferimento riporta composizione e valori termici differenti;
2. relativamente al **Sub-Elemento B.2** si chiede, analogamente, conferma che anche per il "Vetro isolante per infissi perimetrali pad. N" (riguarda solo il Pad. N) i valori oggettivi di Ug e stratigrafia di confronto siano quelli leggibili nel Disciplinare di gara;
3. relativamente al **Sub-Elemento B.2** si chiede conferma che i valori di Rw migliorativi richiesti riguardino SOLO l'ambito e oggetto di miglioria, e cioè esclusivamente i vetri/vetrocamera, e non l'intero insieme vetro+telaio, in quanto non è data alcuna informazione in nessun documento/elaborato componente il Progetto Esecutivo approvato e posto a base di gara nei riguardi della composizione e caratteristiche acustiche dei telai (certificate con più tipologie di



vetri con R_w differenti) e gli stessi NON sono chiaramente e univocamente oggetto di variante/offerta migliorativa; al fine di una reale confrontabilità delle varie offerte dei concorrenti, la miglioria richiesta risulterebbe infatti univocamente intendibile se e solo se posta nei confronti dei soli vetri/vetrocamere.

Risposta

1. Si conferma che il requisito minimo per la formulazione dell'offerta tecnica relativo al "Vetro isolante per infissi perimetrali pad. LQ" è costituito dai valori e dalla stratigrafia riportata nel Disciplinare di gara a pag. 40;
2. Si conferma che il requisito minimo per la formulazione dell'offerta tecnica relativo al "Vetro isolante per infissi perimetrali pad. N" è costituito dai valori e dalla stratigrafia riportata nel Disciplinare di gara a pag. 40;
3. Si conferma che l'offerta tecnica migliorativa SUB-ELEMENTO B).2 "Ottimizzazione delle superfici vetrate al fine del contenimento energetico e delle miglioramento del comfort nei padiglioni E, F, LQ, N" ha ad oggetto solo i vetraggi secondo quanto richiesto nel Disciplinare di Gara. A tal proposito, si coglie l'occasione per fare notare quanto scritto nel medesimo Disciplinare a pag.41: "Non è consentito modificare, tipologia, materiale, posizione, dimensioni dei serramenti, dei nodi e delle sottostrutture ove presenti." e a pagina 42 "Qualora l'offerta determinasse un maggior peso del vetro, il sistema complessivo infisso + vetri dovrà essere ricalcolato in relazione sia al peso proprio che alle azioni previste dalla normativa vigente (in ogni caso dovrà tenere conto dello stress termico, del vento e del sisma) per dimostrare la non necessità di alterare la geometria dei serramenti e delle sezioni previsti dal progetto".

Quesito n. 25

Un operatore economico pone i seguenti quesiti:

- 1) si chiede la possibilità di rendere disponibili le tavole di progetto in formato editabile dwg;
- 2) "dall'esame della documentazione di gara ed in particolare dal documento IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO si individua un importo complessivo degli impianti elettrici e speciali a base di gara pari a € 389.477,61, dal documento IMPIANTI TERMOFLUIDICI – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO si individua un importo complessivo degli impianti meccanici a base di gara pari a € 655.947,21. La somma di questi due importi è pari a € 1.045.424,82, corrispondente all'importo a base di gara della categoria OG11. Oltre a questi computi metrici estimativi è incluso nella documentazione di progetto relativa ai corpi illuminanti il documento IMPIANTI ELETTRICI – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO che riporta un importo complessivo pari a € 230.162,56. Ciò premesso, si chiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante di specificare se la fornitura e posa dei corpi illuminanti con relative assistenze è da considerarsi compresa oppure no nel progetto posto a base di offerta".

Risposta

- 1) I documenti disponibili sono solo in formato pdf;
- 2) il progetto dei corpi luminosi non è parte del progetto esecutivo posto a base di gara e, pertanto, l'importo ivi indicato non è ricompreso nell'importo dell'appalto soggetto a ribasso. Il progetto dei corpi luminosi è stato inserito tra la documentazione progettuale, in quanto oggetto di offerta tecnica integrativa di cui al **Sub-Elemento A.1)** a totale carico dell'impresa offerente.



Quesito n. 26

Un operatore economico, in merito alla dichiarazione di cui alla lettera f), punto i), del Fac-simile A – Opzione n. 2 (Modello domanda di partecipazione fornito dall'Università), relativa alla certificazione di cui all'art. 17 L. 68/99, precisando che l'ottemperanza è autocertificabile ai sensi di legge, chiede se, nel caso in cui si debba dichiarare l'ottemperanza, non avendo presentato alcuna autocertificazione al competente Servizio Provinciale, sia sufficiente crociare la seconda opzione.

Risposta

- 1) la dizione utilizzata alla lettera f), punto i), del Fac-simile A - Opzione n. 2 (Modello domanda di partecipazione fornito dall'Università) non comporta di per sé, in entrambe le opzioni ivi risultanti, l'esclusione dalla gara, in quanto all'operatore economico non è stato richiesto di dichiarare il possesso o meno del requisito in materia di ottemperanza alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, bensì di dichiarare:
 - di non avere presentato o di avere presentato la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68
 - oppure
 - di non avere autocertificato il requisito o di avere autocertificato il requisito, presso l'Organo competente (Provincia);
- 2) il possesso del requisito inerente l'ottemperanza alla L. 68/99, autocertificabile in sede di partecipazione alla gara, sarà oggetto di verifiche, unitamente agli altri requisiti richiesti, in capo agli operatori economici classificati primo e secondo nella graduatoria;
- 3) codesta Spettabile impresa, non avendo presentato alcuna autocertificazione al competente Servizio Provinciale, dovrà procedere a barrare/crociare la prima opzione.

Quesito n. 27

Un operatore economico, in possesso di certificazione ISO 9001 e ISO 14001, chiede se la riduzione della cauzione provvisoria del 70% (50% per la certificazione ISO 9001 e 20% per la certificazione ISO 14001) dovrà essere calcolata sull'importo totale di €. 103.805,90 e, pertanto, la cauzione sarà pari a €. 31.141,77 oppure dovrà essere calcolato il 20% di riduzione sull'importo già ridotto del 50% e, pertanto, la cauzione sarà di €. 41.522,36

Risposta

In riferimento alla richiesta di delucidazioni formulata in data 31/01/2017, stante la formulazione dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale "L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, **anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo**, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001", si ritiene che codesta Spettabile Impresa, in



possesso di certificazioni ISO 9001 e ISO 14001, possa beneficiare delle riduzioni cumulative (50% + 20%) previste dalla normativa con questa modalità:

- la riduzione del 50% si applica sull'importo totale della cauzione provvisoria;
- l'ulteriore riduzione del 20% si applica all'importo residuo della cauzione provvisoria.

Pertanto, codesta Impresa dovrà costituire, ai fini della partecipazione, una cauzione provvisoria di Euro 41.522,36.

Quesito n. 28

Un operatore economico, riportando quanto previsto all'art. 6 del Disciplinare di gara "*... Il sopralluogo può essere effettuato da soggetti autorizzati dal concorrente, purché sui dipendenti*", rilevando che, in qualità di Consorzio stabile, può non disporre di dipendenti tecnici da autorizzare, chiede se l'autorizzazione al sopralluogo possa essere concessa a uno dei tecnici (dipendente o consulente esterno) di una delle imprese consorziate.

Risposta

Si conferma che il sopralluogo potrà essere effettuato direttamente da una consorziata per la quale il Consorzio dichiarerà, in sede di offerta, di partecipare (v. risposta al quesito n. 6 nelle FAQ pubblicate sul sito web dell'Ateneo). Nell'ipotesi in cui siano designate più consorziate per la realizzazione dei lavori, è sufficiente che il sopralluogo sia effettuato da una sola delle stesse.

Come precisato nelle FAQ (risposta al quesito n. 11), l'art. 6 del Disciplinare di gara, pur prevedendo che il sopralluogo possa essere effettuato da soggetti autorizzati dal concorrente, purché suoi dipendenti, non esclude altre casistiche che, ovviamente, dovranno essere preventivamente valutate.

Si ritiene ammissibile l'effettuazione di sopralluogo da parte di un Procuratore Speciale dell'Impresa, non dipendente della stessa, munito di procura conferita mediante atto pubblico notarile, che dovrà essere esibita anche in sede di sopralluogo.

Pertanto, il sopralluogo dovrà essere effettuato da un dipendente della consorziata o da un Procuratore Speciale della stessa, ma occorrerà dichiarare, nell'attestato di presa visione dei luoghi, di essere la consorziata che verrà indicata in sede di gara come esecutrice dei lavori.

Quesito n. 29

Un operatore economico espone i seguenti quesiti:

- 1) è possibile partecipare alla procedura senza la categoria OS21, dichiarando in sede di gara di subappaltarla, per intero, essendo la medesima pari al 5,1% dell'importo a base di gara e, quindi, rientrante nel limite del 30% di subappalto?
- 2) in caso di risposta affermativa, è necessario indicare il nome del subappaltatore?
- 3) il subappaltatore deve produrre dichiarazioni o documenti?

Risposta

- 1) Relativamente al primo quesito, si conferma la possibilità di partecipare, in assenza di qualificazione nella categoria OS21, subappaltando, per intero, la medesima entro i limiti della quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.

La qualificazione posseduta nella categoria prevalente OG2 dovrà coprire anche l'importo delle lavorazioni relative alla categoria OS21, per la quale non è posseduta qualificazione;



2) relativamente al secondo e terzo quesito, non è necessario indicare in sede di offerta il nominativo del subappaltatore e nessuna dichiarazione/documentazione dovrà essere prodotta, in sede di gara, da parte del subappaltatore.

Quesito n. 30

Un operatore economico intende partecipare in raggruppamento temporaneo di imprese di tipo misto, con la seguente qualificazione:

- l'impresa X (con funzioni di capogruppo del costituendo raggruppamento) è in possesso di qualificazione per la categoria OG2, classifica IV, ed eseguirà i lavori di tale categoria per l'importo di Euro 2.582.000,00, nonché è in possesso di qualificazione per la categoria OG1, classifica VII, ed eseguirà i lavori di tale categoria per l'importo di Euro 639.942,07;
- l'impresa XX (con funzioni di mandante) è in possesso di qualificazione per la categoria OG2, classifica V, ed eseguirà le opere per l'importo rimanente di tale categoria;
- l'impresa XXX (con funzioni di mandante) è in possesso di qualificazione per la categoria OG11, classifica III, e avvalendosi dell'incremento di un quinto previsto dalla normativa, eseguirà i lavori di tale categoria per l'importo di Euro 1.239.600,00.

Il costituendo raggruppamento, non essendo in possesso di qualificazione per la categoria OS21, intende subappaltare, per intero, le relative lavorazioni, entro il limite del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Chiede, pertanto, se la dichiarazione di subappalto debba essere resa dall'impresa XX (mandante), in quanto la capogruppo non possiede una classifica adeguata, e se, in tale caso, la percentuale di lavori assunta dall'impresa medesima debba coprire anche l'importo delle lavorazioni relative alla categoria OS21.

Risposta

Il costituendo raggruppamento temporaneo di tipo misto potrà partecipare alla gara con le modalità prospettate:

- la Società "Seli Manutenzioni Generali Srl", in possesso di qualificazione per la categoria prevalente OG 2, classifica IV, e la categoria scorporabile OG1, classifica VII, assumerà le funzioni di capogruppo, avendo indicato che eseguirà i lavori di cui alla categoria prevalente in misura pari a Euro 2.582.000,00 (in misura superiore alla misura minima del 40% dell'importo dei lavori prevista dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, per l'impresa mandataria, con riferimento alla categoria di lavori considerata e non all'appalto nel suo complesso);
- la Società "Trivella SpA", in possesso di qualificazione per la categoria OG2, classifica V, assumerà le funzioni di mandante, avendo indicato che eseguirà i lavori di cui alla categoria prevalente in misura pari a Euro 537.774,88 (in misura superiore alla misura minima del 10% dell'importo dei lavori prevista dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, per l'impresa mandante);
- la Società "Techne Srl", in possesso di qualificazione per la categoria scorporabile OG11, classifica III, avvalendosi dell'incremento di un quinto, assumerà le funzioni di mandante, eseguendo per intero le lavorazioni di tale categoria.

Il costituendo raggruppamento dovrà, pertanto, indicare in sede di gara, la suddivisione delle quote di esecuzione dei lavori tra i vari componenti.



Le lavorazioni di cui alla categoria OS21, classifica II, per un importo pari a Euro 258.962,72, relativamente alle quali codesto costituendo raggruppamento risulta privo di qualificazione, potranno essere subappaltate, per intero, a impresa in possesso di idonea qualificazione.

La dichiarazione di subappalto dovrà essere resa, in sede di gara, dalla Società capogruppo “Seli Manutenzioni Generali Srl”, poiché la qualificazione posseduta nella categoria prevalente OG2, con l’incremento di un quinto, consente di coprire anche l’importo delle lavorazioni relative alla categoria OS21, per la quale non è posseduta qualificazione.

Quesito n. 31

Un operatore economico, facente parte di un Consorzio stabile che intende partecipare alla gara per altre imprese consorziate, chiede se può partecipare singolarmente.

Risposta

Si conferma la possibilità di partecipare alla gara singolarmente, atteso che codesta Spettabile Impresa, pur facendo parte di un Consorzio stabile, non sarà l’impresa designata, in sede di gara, quale esecutrice dei lavori.

Infatti, la previsione di cui all’Art. 3 del Disciplinare di gara *“Non è consentita la partecipazione contemporanea alla gara, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice:*

• *di consorzi stabili e dei consorziati per i quali il consorzio ha dichiarato di concorrere”*
e il divieto di cui all’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 *“di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara”* devono intendersi riferiti solo ai consorziati per i quali il Consorzio concorre.

Quesito n. 32

Un operatore economico chiede se è ammesso l’avalimento per la categoria OG11

Risposta

Come previsto dall’art. 4 del Disciplinare di gara, l’avalimento non è ammesso per la categoria OG11, ai sensi dell’art. 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.

Quesito n. 33

Un operatore economico, che intende utilizzare il Modello Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), Opzione n. 1, chiede conferma in merito alla non necessità, da parte del legale Rappresentante, di produrre la dichiarazione attestante l’inesistenza delle cause di esclusione di cui All’art. 80, comma 1, del Codice, nei confronti dei soggetti di cui all’Art. 80, comma 3, del Codice, senza indicare i nominativi di detti soggetti.

Risposta

Si conferma l’orientamento espresso. A conferma del medesimo, infatti, in linea con quanto disposto nel Comunicato dell’ANAC del 26 ottobre 2016, punto 3, il Disciplinare di gara prevede, all’Art. 10/3, lett. a), la sola dichiarazione, da parte del concorrente (titolare, legale rappresentante, o suo procuratore o altro soggetto autorizzato), attestante, nei confronti dei soggetti ivi indicati, l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del Codice, senza richiedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti.



Quesito n. 34

Un operatore economico, nella compilazione del modello “Fac-simile A Opzione n. 2” chiede i seguenti chiarimenti:

- 1) la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 fatta dal legale rappresentante con la compilazione del modello in questione vale anche per tutti i soggetti con incarichi (compresi i cessati) oppure bisogna fare delle dichiarazioni separate per ogni soggetto?
- 2) in merito alla dichiarazione di cui alla lettera f), punto l) del modello in questione, si chiede quale delle due opzioni debba essere barrata nel caso in cui l’operatore economico non sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Risposta

In riferimento ai quesiti formulati, si comunica quanto segue:

- 1) **relativamente al primo quesito**, la dichiarazione attestante l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, fatta dall’operatore economico (titolare, legale rappresentante, o suo procuratore o altro soggetto autorizzato), mediante utilizzo del Modello Fac-simile A Opzione n. 2, deve intendersi riferita a tutti i soggetti con incarichi indicati all’Art. 10/3, lettera a), del Disciplinare di gara, nonché ai soggetti ivi indicati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della procedura di gara in oggetto (lettera b).
Le attestazioni potranno essere rese dal legale rappresentante (in tale caso, non è necessaria l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti, in linea con quanto disposto nel Comunicato dell’ANAC del 26 ottobre 2016, punto 3), oppure direttamente dal/i soggetto/i in carica/cessato/i (in tale caso, ovviamente, ognuno dovrà rendere la propria dichiarazione);
- 2) **relativamente al secondo quesito**, atteso che il Modello Fac-simile A Opzione n. 2, alla lettera l), prevede la dichiarazione da rendere, nel caso in cui l’operatore economico sia stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, qualora codesta Spettabile impresa non incorra in tale ipotesi potrà non barrare niente oppure tirare una riga su entrambe le opzioni ivi indicate, nonché sulla frase “nel caso in cui l’operatore economico sia” e aggiungere “di non essere”.